

PREVIDENZA MARINARA I prolungamenti – Legge n. 413/84

a cura di Pasquale De Dilectis



PREMESSA

La contribuzione marittima Legge n. 413/84.

I prolungamenti Legge n. 413/84 art. 23 su navi in armamento della Marina Militare o della Marina Mercantile

Dal 10/06/1940 al 08/05/1945.

Per i servizi effettuati **dal 09/05/1945 al 30/09/1957** su navi da guerra in armamento o su navi mercantili nazionali, adibite al dragaggio di mine, danno diritto ad una maggiorazione del 50%. Tale maggiorazione non si cumula con i benefici dell'art. 25.

Nei confronti dei marittimi già iscritti alla soppressa cassa, i singoli periodi di navigazione effettiva **vengono prolungati del 40%**.

PREMESSA

Nei confronti dei marittimi già iscritti alla soppressa cassa, i singoli periodi di navigazione effettiva **vengono prolungati del 40%**.

Viene di fatto accreditato un “periodo fittizio”, valido sia per il diritto che per il calcolo delle prestazioni pensionistiche nella misura del 40% della durata effettiva dell’imbarco.

Esempio

“10 mesi di imbarco” danno diritto a “4 mesi di prolungamento”, pertanto, **la contribuzione utile** totale diventa di **14 mesi** (10 di navigazione effettiva e 4 mesi di prolungamento).

I PROLUNGAMENTI

I prolungamenti non possono **mai** essere utilizzati per coprire **periodi anteriori all'imbarco** che li ha originati.

Inoltre cessano all'apparire di una nuova contribuzione:

- obbligatoria oppure figurativa
- oppure con la liquidazione di una pensione

I prolungamenti possono essere accordati **nei limiti delle 2080 settimane di contribuzione totale** (prima delle modifiche legislative previste dalle riforme Fornero).

I PROLUNGAMENTI – ESEMPIO 1

ESEMPIO DI PROLUNGAMENTO ANTE 01/01/1980

I periodi di prolungamento che non possono essere considerati per intero danno luogo a resti che possono coprire eventuali vuoti che si collocano in epoca successiva

I PROLUNGAMENTI – ESEMPIO 2

ESEMPIO DI PROLUNGAMENTO PER UN PERIODO DI NAVIGAZIONE DI 300 GIORNI

Imbarco: dall'1/01/1970 al 31/10/1970

Durata dell'imbarco: 300 gg.

Prolungamento massimo utilizzabile = 120 gg.

Periodo scoperto da contribuzione ove è possibile collocare il prolungamento dall'1/11/1970 AL 30/11/1970

In tal caso è possibile accordare **30 gg di prolungamento** ed accantonare l'**eccedenza di 90 gg** (cioè 120 totali – 30 gg Prolungamenti = 90 gg accantonati)

- dal 01/12/1970 al 31/01/1971 DS
- dal 01/07/1971 al 30/06/1971 ago
- dal 01/07/1971 al 30/09/1971 vuoto

I PROLUNGAMENTI – ESEMPIO 2

Potrà, quindi, essere utilizzato per accreditare i 90 gg di prolungamento accantonato dall'1/10/1971 al 30/11/971 periodo scoperto da contribuzione (che rimarrà vuoto, essendo stato utilizzato tutto l'accantonamento dinanzi trattato).

I PROLUNGAMENTI

ATTENZIONE

Ricordarsi che i prolungamenti vanno messi in successione temporale a copertura di spazi vuoti e che non è possibile coprire spazi antecedenti rispetto alla navigazione da prolungare

I PROLUNGAMENTI

La **Legge n. 413/84 art. 24** regola i prolungamenti da accordare per i periodi di navigazione effettuata dopo il 31/12/1979.

Tali periodi vengono prolungati di un ulteriore periodo corrispondenti ai seguenti giorni:

Sabato, Domenica e Festività infrasettimanali trascorsi durante l'imbarco

nonché:

Le ferie maturate durante l'imbarco (per un totale complessivo di prolungamento teorico massimo pari a circa il 30%). Tale prolungamento deve essere collocato in successione temporale al periodo di navigazione.

VALE A DIRE CHE 

I PROLUNGAMENTI

Un periodo di imbarco di durata pari a 100 gg, può essere prolungato solo nei primi 30 gg (pari al 30%) successivi a tale sbarco

PERTANTO:



I 30 gg successivi allo “sbarco da prolungare” possono essere:

- **interamente scoperti**, ovvero *tutti i 30 gg. di prolungamento vengono attribuiti*
- **parzialmente coperti**, ovvero *il prolungamento viene attribuito parzialmente ED IL RESTO SI PERDE*
- **interamente coperti**, ovvero *“quel prolungamento di 30 gg” purtroppo si perde interamente ed irrimediabilmente, a differenza di quanto previsto dall’art. 25 Legge n. 413/84*

I PROLUNGAMENTI

Tale articolo prevede che i prolungamenti possono essere collegati in qualsiasi vuoto temporale, successivo all'imbarco e precedente alla data di pensione.

I prolungamenti, di cui all'art. 24, vengono interrotti (e perciò non più utilizzabili nel periodo teorico di riferimento risulta accreditata altra contribuzione).

I PROLUNGAMENTI – CIRCOLARE 98/2004

In sede di liquidazione delle pensioni specifiche, ai sensi dell'art. 31 e 33 della Legge n. 413/84, è emersa una diversa valutazione, ai fini del diritto e della misura dei periodi di navigazione svolti complessivamente dal marittimo che risolve il rapporto di lavoro al momento dello sbarco, rispetto al marittimo che si trova in continuità di rapporto di lavoro.

Prima di questa circolare, al personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro, per i cosiddetti **compensativi** (ferie, riposi, festivi), maturati a bordo, veniva corrisposto, per tutto il periodo corrispondente, una regolare retribuzione assoggettata a contribuzione nell'AGO, che però non aveva effetti per la liquidazione delle prestazioni previste dagli artt. 31 e 33 della stessa Legge n. 413/84.

Adesso: i periodi per i quali vengono corrisposti ai lavoratori in C.R.L. retribuzioni per mancati riposi, ferie, ecc. durante l'imbarco devono essere considerati alla stessa stregua dei prolungamenti riconosciuti per il medesimo periodo d'imbarco, ai lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro al momento dello sbarco.

I PROLUNGAMENTI – CIRCOLARE 98/2004

Allegato I

Alla Sede INPS di _____

STATO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MARITTIMO IN CONTINUITA' DI RAPPORTO DI LAVORO

(da compilare a cura della Società di navigazione)

SOCIETA'	
Matricola INPS	Indirizzo

Marittimo	Cognome e nome	Data di nascita

Codice fiscale	Comune o Stato estero di nascita	Prov.

Comune di residenza	Prov.	C.A.P.	Indirizzo

Si dichiara che il sopraindicato marittimo ha prestato servizio presso questa Società, in continuità di rapporto di lavoro, per i seguenti periodi:

dal		al	
dal		al	
dal		al	
dal		al	
dal		al	
dal		al	
dal		al	
dal		al	

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete (art. 23 della legge 4.4.1952 n. 218, art. 40 D.P.R. 27.4.1968, n. 488 e legge 4.8.1978, n. 467), attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e conformi alle registrazioni dei libri paga e matricola.

_____ Data timbro e firma del titolare o del legale rappresentante

LA GESTIONE SPECIALE – ART. 26 LEGGE n. 413/84

Erano assicurati alla Gestione Speciale i dipendenti delle società di **Premminente Interesse Nazionale** (P.I.N.) che fossero:

- personale in ruolo organico appartenente allo Stato Maggiore Navigante;
- addetti ai Servizi Amministrativi.

Dall'1/09/1967 anche per gli iscritti alla Gestione Speciale esiste l'obbligo della contribuzione obbligatoria:

- obbligatoria nella P.M.
- integrativa nella Gestione Speciale.

Mentre **dall'1/01/1980**:

- esiste solo la contribuzione AGO che figura negli archivi informatici INPS con la specifica "**Lavoro marittimo**"
- la contribuzione versata nella Gestione Speciale (fino al 31/12/1979) si trova presso la Sede INPS di Roma.

LA GESTIONE SPECIALE – ART. 26 LEGGE n. 413/84

Nei confronti di questi marittimi dall'1/09/1967 al 31/12/1979 viene operata **una maggiorazione** nella misura convenzionale **del 30%**.

Tale Maggiorazione è calcolata sui periodi di effettiva prestazione di lavoro con esclusione di:

- ✓ *malattia*
- ✓ *gravidanza*
- ✓ *aspettativa*
- ✓ *sciopero.*

La maggiorazione stessa è utile per tutte le prestazioni AGO.

CONTRIBUTI FIGURATIVI

Sono accreditabili per i marittimi tutti i periodi di contribuzione figurativa ago con le particolarità che seguiranno.

CONTRIBUTI FIGURATIVI – MALATTIA INDENNIZZATA

- La malattia, certificato dall' IPSEMA 0, annotata sull'estratto matricola mercantile sono accreditabili sulla posizione assicurativa marittima se hanno avuto inizio entro 180 giorni dall'avvenuto sbarco
- La durata massima dell'accredito, segue le regole dell'AGO.

CONTRIBUTI FIGURATIVI – I PERIODI DI MALATTIA

Entro il limite di 12 Mesi (52 settimane) per i periodi ante 1997.

Dall'1/01/1997 tale limite è incrementato di 2 mesi per ogni triennio fino ad un massimo di 22 mesi (96 settimane) dal 2009

- Fino al 31/12/1996 = 52 settimane
- Dall'1/97 al 12/1999 = 61 settimane
- Dall'1/00 al 12/2002 = 70 settimane
- Dall'1/03 al 12/2005 = 78 settimane
- Dall'1/06 al 12/2008 = 87 settimane
- Dall'1/09 al 12/2011 = 96 settimane

CONTRIBUTI FIGURATIVI – I PERIODI DI MALATTIA

La malattia è accreditabile solo a domanda e qualora, essendo già accreditata, possa impedire l'attribuzione dei prolungamenti, può essere annullata dietro richiesta specifica dell'interessato.

Occorre ricordare che la contribuzione marittima deve essere accreditata per tutta la sua durata e, se concomitante con i periodi di disoccupazione, si riducono questi ultimi.

CONTRIBUTI FIGURATIVI – I PERIODI DI MALATTIA

IPSEMA
Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo
SEDE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI
UFFICIO PRESTAZIONI

02/04/2001 ==> SEGUITO

SERVIZIO EROGAZIONI
OPERATORE RICHIEDENTE
SFIERTO FLORA

RUSSO ANTONIO
VIA LITORANEA, 54
80059 TORRE DEL GRECO

OGGETTO : CERTIFICAZIONE RIFERITA ALLE PRATICHE ACCESE DAL 1982 AD OGGI.

S I C E R T I F I C A

CHE IL MARITTIMO RUSSO ANTONIO
IL 26/11/1948, MATRICOLA TOR/009003, HA FRUITO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
PER I SEGUENTI PERIODI DI ASSISTENZA :

1996/02/18332/0/1	DAL	1/01/1997	AL	31/01/1997	=====	NAPOLI
1997/02/20144/6/0	DAL	2/10/1997	AL	31/12/1997	=====	NAPOLI
1997/02/20144/6/1	DAL	1/01/1998	AL	30/03/1998	=====	NAPOLI
1998/02/18071/1/0	DAL	15/08/1998	AL	31/12/1998	=====	NAPOLI
1998/02/18071/1/1	DAL	1/01/1999	AL	23/04/1999	=====	NAPOLI
1999/02/18071/3/0	DAL	5/10/1999	AL	31/12/1999	=====	NAPOLI
1999/02/18071/3/1	DAL	1/01/2000	AL	8/01/2000	=====	NAPOLI
2000/01/00697/3/0	DAL	17/11/2000	AL	31/12/2000	=====	NAPOLI
2000/01/00697/3/1	DAL	1/01/2001	AL	4/01/2001	=====	NAPOLI
2000/02/10292/7/0	DAL	4/05/2000	AL	20/05/2000	=====	NAPOLI
2000/02/11071/4/0	DAL	3/01/2001	AL	8/05/2001	=====	NAPOLI

IL PRESENTE CERTIFICATO E' REDATTO IN CARTA SEMPLICE E DOVRA' ESSERE
CONSEGNAO ALL'I.N.P.S. IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI PENSIONE.

UFFICIO PRESTAZIONI
IL RESPONSABILE
(RAG. ROSSO) *[Firma]*

80133 Napoli - Via S. Nicola della Dugana
Tel. 0815427111 - Fax 0815511820
Cod. Fisc. 97111506589

IPSEMA
Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo
SEDE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI
UFFICIO PRESTAZIONI

02/04/2001 ==> SEGUITO

SERVIZIO EROGAZIONI
OPERATORE RICHIEDENTE
SFIERTO FLORA

RUSSO ANTONIO
VIA LITORANEA, 54
80059 TORRE DEL GRECO

OGGETTO : CERTIFICAZIONE RIFERITA ALLE PRATICHE ACCESE DAL 1982 AD OGGI.

S I C E R T I F I C A

CHE IL MARITTIMO RUSSO ANTONIO
IL 26/11/1948, MATRICOLA TOR/009003, HA FRUITO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
PER I SEGUENTI PERIODI DI ASSISTENZA :

1988/02/70661/1/1	DAL	1/01/1989	AL	4/01/1989	=====	NAPOLI
1989/02/70317/0/0	DAL	9/08/1989	AL	31/12/1989	=====	NAPOLI
1989/02/70317/0/1	DAL	1/01/1990	AL	25/01/1990	=====	NAPOLI
1990/02/70505/5/0	DAL	12/10/1990	AL	31/12/1990	=====	NAPOLI
1990/02/70505/5/1	DAL	1/01/1991	AL	25/03/1991	=====	NAPOLI
1991/02/70520/3/0	DAL	22/05/1991	AL	31/12/1991	=====	NAPOLI
1991/02/70520/3/1	DAL	1/01/1992	AL	18/01/1992	=====	NAPOLI
1992/01/70027/0/0	DAL	13/04/1992	AL	10/12/1992	=====	NAPOLI
1992/02/42030/1/0	DAL	10/03/1993	AL	2/07/1993	=====	NAPOLI
1993/02/42121/3/0	DAL	17/05/1993	AL	2/11/1993	=====	NAPOLI
1994/02/42079/3/0	DAL	27/07/1994	AL	23/09/1994	=====	NAPOLI
1995/02/39009/8/0	DAL	14/02/1995	AL	17/07/1995	=====	NAPOLI
1995/02/39160/1/0	DAL	29/11/1995	AL	31/12/1995	=====	NAPOLI
1995/02/39160/1/1	DAL	1/01/1996	AL	15/03/1996	=====	NAPOLI
1996/02/18332/0/0	DAL	28/11/1996	AL	31/12/1996	=====	NAPOLI

SEGUE ==>

80133 Napoli - Via S. Nicola della Dugana
Tel. 0815427111 - Fax 0815511820
Cod. Fisc. 97111506589

CONTRIBUTI FIGURATIVI – LA DISOCCUPAZIONE

I periodi di Disoccupazione – Mini Aspi – Aspi- Naspi- Nadsì sono accreditabili sulla posizione marittima se hanno inizio **entro 68 gg dallo sbarco**.

L'accredito di tutti i periodi di disoccupazione è molto importante in quanto un eventuale inserimento dopo una domanda di Anz./Espl. potrebbe provocare una riduzione dei periodi utili per la pensione di anzianità con il rischio che un soggetto possa vedersi negata la pensione di anzianità.

CONTRIBUTI FIGURATIVI – LA DISOCCUPAZIONE

abito a **TORRE DEL GRECO** prov. **Napoli** il **24/7/11**
 abitante **260Y**
 numero meccanografico _____ posizione familiare n. **10NIEAD000 TRAV.**
 qualifica principale **CASINARO**
 classe _____ categoria **1A**

N.	Data	N.	Data	N.	Data
330	28 GEN 1967	328	11/3/11		
262	2-3-81	266	11/3/85		
262	13-7-11				
521L	27-11/11				

STATO CIVILE		N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	
		Totale	
		A carico	

Libretto di lavoro n. _____ Titolo **REGIONE CAMPANIA**
 Lingue estere conosciute _____ **REGIONE CAMPANIA**
 Corsi professionali _____ **REGIONE CAMPANIA**
 Precedenti lavorativi _____ **REGIONE CAMPANIA**
 Qualifica secondaria _____ **REGIONE CAMPANIA**
 Menomazioni fisiche _____ **REGIONE CAMPANIA**
 Redd. mens. di lavoro } attività esercitate _____
 L. _____ da n. _____ componenti il nucleo familiare.
 Redd. mens. extra lavoro } da _____
 L. _____

NOTE _____

Mon. C/2

CONTRIBUTI FIGURATIVI – LA NAVIGAZIONE ESTERA

Con l'entrata in vigore della Legge n. 413/84, i periodi di navigazione estera, se coperti da assicurazione, sono equiparati a quelli di navigazione su navi mercantili nazionali.

La stessa legge ha previsto la possibilità per:

- i marittimi italiani su navi straniere;
- gli addetti di pilotaggio in acque straniere;
- gli iscritti all'ago con l'esclusione di disocc. – Aspi- Mini Aspi – Nasp, Cuaf.

Ricordatevi che la vecchia normativa dava la possibilità di riscattare i periodi di navigazione fatti su navi battenti bandiera estera (purché sia la domanda che il pagamento fossero stati fatti **entro i limiti di legge..... pena..... la decadenza del diritto!**)

CONTRIBUTI FIGURATIVI – LA NAVIGAZIONE ESTERA

Modello C.I.25/C bis

INPS
Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

SEDE di ROMA - EUR
Ufficio Fondi Speciali - Navigazione Estera
Via Chopin, 49 - 00144 - Roma

Data:

137/N.E./RC/PM


D I C H I A R A Z I O N E
di servizio prestato a bordo di navi estere

Si dichiara che, dalla documentazione agli atti dello scrivente, in favore del sig. Enrico Giuseppe Giovanni nato il 15/12/1933 Team del Lazio matricola n° 39669 del Compartimento marittimo di Torre del Greco passaporto n°..... risultano versati a questo Istituto, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di previdenza marinara, i contributi per la navigazione effettuata sulle navi battenti bandiera estera di tal. più 3000/ meno 3000, e per i periodi sottoindicati:

N A V E	Mansioni	Periodo		Mesi	GG.
		DAL	AL		
Fainstan	Piccola	24/11/54	1/7/55	4	8
Fainisky	personale	13/2/58	13/3/59	13	1
Castel Felice	"	21/6/69	14/5/70	10	29

La presente dichiarazione non costituisce documentazione idonea ai fini pensionistici: per la liquidazione delle prestazioni i servizi di navigazione estera saranno valutati sulla base della posizione assicurativa risultante agli atti

L'IMPIEGATO
IL FUNZIONARIO



IL SERVIZIO MILITARE

Dall'1/09/84 i periodi di servizio militare, accreditati figurativamente secondo la normativa AGO, sono utili al perfezionamento del diritto ed alla misura della pensione ai fini della liquidazione delle “**Pensioni maritime specifiche**” indipendentemente dalla durata o dal tipo di servizio militare effettuato.

Per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore all'1/08/1984, la vecchia normativa considerava quali periodi utili per le prestazioni maritime solo:

- la navigazione militare;
- il servizio militare prestato a terra purché risultasse nell'anno precedente un periodo di imbarco su navi mercantili con la relativa contribuzione versata nella gestione marittimi.

LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Segue le stesse normative dell'assicurazione generale obbligatoria.

Le eccezioni sono le seguenti:

- i periodi di prolungamento non vengono considerati per tale scopo
- i periodi di prolungamento dell'ultimo imbarco possono al momento del pensionamento risultare nulli;
- si possono coprire solo i periodi successivi alla navigazione se scoperti da contribuzione figurativa.